

STATUTO SOCIALE

Testo approvato dalla
Assemblea Generale riunitasi a
Montecarlo il 10 Maggio 2016



Gruppo Agenti

62°

Art 1 - COSTITUZIONE

È costituito il Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni denominato "GRUPPO AGENTI REALE".

Il Gruppo Agenti Reale, di seguito indicato più semplicemente "Gruppo", è una associazione di fatto, liberamente costituita ai sensi del Codice Civile che non persegue fini politici, religiosi e di lucro.

Art. 2 - SEDE

Il Gruppo ha Sede in MILANO CAP 20121 Corso di Porta Nuova, 48 - Cod. Fiscale 97538410016

Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporterà modifica statutaria per cui sarà sufficiente delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo.

Art. 3 - FINALITÀ

Il Gruppo:

- a) svolge azione di tutela degli interessi collettivi ed individuali degli Associati al Gruppo nei confronti della società Reale Mutua e delle società mandanti con le quali il Gruppo abbia stipulato accordi collettivi, e tra gli associati stessi, anche dopo la cessazione del mandato in relazione ad attività svolte in corso di mandato, qualora questo rivesta interesse per il Gruppo;
- b) stipula accordi e contratti collettivi nell'interesse degli associati al Gruppo;
- c) promuove l'evoluzione e l'ottimizzazione del servizio assicurativo per una migliore tutela degli assicurati ed in genere ogni attività utile al raggiungimento dei fini sociali;

d) mantiene il collegamento, nell'interesse dei suoi Associati, con le organizzazioni sindacali di categoria, Associazioni e/o Società del settore;

e) provvede a costituire ed amministrare, con le norme di cui ai successivi articoli ove menzionate, un Fondo di Solidarietà e Mutua Assistenza fra gli Associati al Gruppo;

f) promuove iniziative atte a migliorare ed aggiornare costantemente la preparazione tecnica e professionale degli Associati, avvalendosi anche di consulenti e società esterne e/o costituendo società di servizi;

g) sviluppa tra gli Associati lo spirito di solidarietà e mutualità;

h) interviene presso le Mandanti al fine di migliorare i servizi assicurativi, tecnici ed amministrativi, finalizzati ad una maggiore razionalizzazione ed economicità del lavoro agenziale;

Art. 4 - REQUISITI ED OBBLIGHI

Sono automaticamente associati al Gruppo tutti gli Agenti ai quali è affidata in appalto una Agenzia della Società Reale Mutua di Assicurazioni, che non abbiano alcuna carica all'interno di altri Gruppi Aziendali Agenti.

All'atto dell'iscrizione al Gruppo l'Associato assume, a pena di esclusione, l'obbligo di accettazione e di osservanza di tutte le norme del presente Statuto, del Codice Etico e delle delibere che in base allo Statuto stesso sono state e saranno prese dai competenti organi e degli accordi contratti, regolamenti ed altri atti, a carattere collettivo, che siano stipulati per loro conto dal Gruppo, nonché l'impegno al puntuale pagamento dei contributi di associazione e all'osservanza scrupolosa della disciplina sociale.

L'iscritto al Gruppo Aziendale Agenti che non abbia aderito ad una associazione sindacale di categoria perde il diritto di elettorato attivo e passivo nel Consiglio Direttivo.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per cessazione del mandato di Agente della Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- b) per dimissioni;
- c) per morte;
- d) per morosità di oltre un anno nel versamento dei contributi di cui al presente Statuto;
- e) per sanzioni di competenti organi del Gruppo;
- f) per inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4;
- g) per assunzione di cariche all'interno di altri Gruppi Agenti.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere al Gruppo, non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 6 - ORGANI DEL GRUPPO AZIENDALE

Sono organi del Gruppo:

- a) L' Assemblée Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) La Giunta Esecutiva;
- d) Il Presidente del Gruppo;
- e) Il Consiglio di Presidenza;

- f) Il Segretario Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) Il Collegio dei Probiviri;
- i) Le Assemblee Regionali;
- l) Le Commissioni Tecniche;

Gli organi del Gruppo durano in carica per il periodo intercorrente fra una Assemblea Generale ordinaria e l'altra o diversamente disposto nel corso di una Assemblea Straordinaria, con il limite massimo della scadenza fissata per la più prossima Assemblea Generale ordinaria.

L'Assemblea Generale ha durata limitata ai lavori congressuali.

Art. 7 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo Supremo del Gruppo, massima espressione della volontà degli associati Struttura.

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni associati al Gruppo.

L'Assemblea:

- a) stabilisce l'indirizzo politico-programmatico del Gruppo riassumendolo nella mozione finale;
- b) discute la relazione finale del Presidente uscente;
- c) discute e delibera su variazioni normative, di mandato e/o accordi

aziendali;

d) delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche per delega (con il minimo di 1/3 degli associati), le modifiche dello Statuto;

e) delibera sugli interessi specifici della collettività del Gruppo;

f) elegge i 15 membri del Consiglio Direttivo;

g) elegge i Revisori dei Conti;

h) elegge il Collegio del Probiviri;

i) elegge tra i presenti, per acclamazione e per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori congressuali, il Presidente due Vice-Presidenti ed un Segretario con il compito di presiedere, dirigere e coordinare i lavori stessi; a tal fine elegge inoltre la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Elettorale;

j) eventualmente nomina anche per acclamazione il Presidente Onorario, scelto fra gli Associati iscritti al Gruppo, che abbia acquisito particolari meriti associativi.

Il Presidente Onorario può partecipare qualora il Presidente lo ritenga opportuno alle riunioni della Giunta Esecutiva ed al Consiglio Direttivo del Gruppo e resta in carica fino a quando allo stesso è affidata una Agenzia in appalto della Reale Mutua Assicurazioni, senza diritto di voto.

È convocata dal Presidente del Gruppo, su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, ogni due anni solari e, in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli Associati o per delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso del Presidente spedito, tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, almeno 30 giorni

prima della riunione che si riducono a 15 in caso di urgenza. L'avviso deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un terzo degli Associati. Concorrono al computo del quorum anche le presenze per delega secondo quanto stabilito all'art. 23

Ogni Associato ha diritto ad un voto che può essere espresso anche tramite delega scritta.

Ogni partecipante non potrà comunque disporre di più di una delega.

Art.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo di indirizzo politico del Gruppo in attuazione di quanto disposto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dai membri eletti dall'Assemblea Generale;
- b) dai Fiduciari Regionali.

È competenza del Consiglio Direttivo:

- a) dare attuazione al programma politico contenuto nella Mozione finale deliberata dalla Assemblea Generale;
- b) analizzare e farsi interprete delle istanze pervenute dalle assemblee Regionali o dai singoli Associati;
- c) determinare la quota di iscrizione al Gruppo, dovuta dagli Associati;
- d) determinare l'eventuale quota e modalità di contribuzione al Fondo di

Solidarietà e Mutua Assistenza a carico degli Associati;

- e) adempiere a tutte le attribuzioni e a tutti i compiti che siano ad esso demandati dallo Statuto e dalle deliberazioni delle Assemblee del Gruppo;
- f) proporre alle Associazioni Sindacali di Categoria i nominativi che fossero richiesti per comporre commissioni di studio o altro;
- g) delegare la Giunta Esecutiva ad assolvere funzioni di sua competenza, salvo ratifica;
- h) devolvere, a suo insindacabile giudizio, dal Fondo di Solidarietà e Mutua Assistenza, le provvidenze del caso, con votazione per appello nominale, dopo aver sentito la relazione su ogni singolo caso dei rappresentanti regionali;
- i) approvare il bilancio annuale del Gruppo;
- j) deliberare sull'esclusione dell'Associato dal Gruppo;
- k) deliberare sulla osservanza della disciplina di Gruppo;
- l) deliberare sulle controversie tra gli Associati e gli organi del Gruppo, salvo quelle che per Statuto fossero demandate al Consiglio dei Probiviri, all'Assemblea Generale, o per legge agli organi competenti.

Nei confronti degli Associati inadempienti il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti.

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione fino ad un massimo di un anno;
- c) l'esclusione dal Gruppo.

Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo, l'interessato potrà opporre a pena di decadenza ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta da:

- a) il Presidente del Gruppo Aziendale;
- b) il Vice Presidente Vicario che deve assumere la rappresentanza del Gruppo in ogni caso di vacanza del Presidente, assumendone tutte le prerogative;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario Tesoriere;
- e) i rimanenti componenti della Giunta Esecutiva.

Di ogni riunione dovrà essere redatto sintetico resoconto degli argomenti trattati, da conservare agli atti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato tutte le volte che il Presidente del Gruppo lo riterrà opportuno e quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne faccia per iscritto richiesta motivata al Presidente del Gruppo.

I membri del Consiglio Direttivo votano pro capite ed è ammessa non più di una delega scritta ad altro membro del Consiglio.

Dopo ogni Assemblea Generale dovrà essere convocato un nuovo Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere effettuata dal Presidente uscente o, in caso di sua mancanza o impossibilità, dal Vice Presidente Vicario uscente.

Art. 9 - GIUNTA

La Giunta è l'organo esecutivo operativo del Gruppo.

È composta da nove componenti compresi il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario Tesoriere e qualora indicato, dal Vice Segretario Tesoriere. È ammesso un numero inferiore su delibera del consiglio direttivo, purché non inferiore a sei.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) dare attuazione alla politica del Gruppo secondo l'indirizzo programmatico stabilito dall'Assemblea Generale e secondo le priorità sviluppate dal Consiglio Direttivo;
- b) coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) adempiere a tutte quelle funzioni che le siano demandate dal Consiglio Direttivo;
- d) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte di questo;
- e) confrontarsi con le Società Mandanti in ordine alle iniziative tecniche ed alle politiche commerciali che le stesse si propongono di sviluppare;
- f) predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) nominare i membri delle Commissioni tecniche e gli eventuali coordinatori.
- h) Nominare fra i suoi membri il Vice Segretario Tesoriere.

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio Direttivo.

La convocazione delle riunioni di Giunta è fatta dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno. La convocazione può essere effettuata tramite comunicazione scritta, via posta o tramite posta elettronica.

Art. 10 - PRESIDENZA DEL GRUPPO

Il Presidente del Gruppo Agenti è il componente del Consiglio Direttivo che dirige e coordina la attività associativa del Gruppo

È un organo eletto dal Consiglio Direttivo con potere di firma degli atti e di rappresentanza del Gruppo.

Il Presidente rappresenta il Gruppo sia nei confronti delle Società Mandanti, che di fronte a terzi e adempie a tutte le funzioni che gli siano attribuite dallo Statuto, dagli organi deliberanti del Gruppo e dagli organi delle Associazioni sindacali di categoria.

Convoca l'Assemblea Generale e la presiede fino alla costituzione della Presidenza dell'Assemblea.

Convoca il Consiglio Direttivo e la Giunta.

Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

In tutti i casi in cui è prevista una votazione a norma di Statuto, compresa la votazione di Giunta e di Consiglio di Presidenza il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Il voto in Consiglio Direttivo contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta esecutiva non ne comporta le dimissioni.

Dimissioni, impedimento personale o decesso, decadenza del Presidente comportano la decadenza della intera Giunta Esecutiva.

Decade per effetto di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo.

La mozione nei confronti del Presidente formulata motivata e circostanziata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo che procede alla votazione, per appello nominale a maggioranza assoluta, senza computare a tal fine il Presidente, dei componenti di detto Consiglio.

L'approvazione della mozione comporta le dimissioni della intera Giunta Esecutiva.

Art. 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

È l'organo collegiale consultivo che assiste il Presidente nel ruolo di rappresentanza attribuitogli dallo Statuto.

È composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e lo coadiuva in tutte le sue funzioni.

Art. 12 - SEGRETARIO TESORIERE, VICE SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere è l'organo che amministra e provvede all'organizzazione

gestionale amministrativa, contabile e logistica del Gruppo.

Il Vice Segretario Tesoriere coadiuva il Segretario in tutte le sue funzioni e ne assume tutte le prerogative in caso di assenza per qualsiasi motivo.

Il segretario tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 8.

Il Vice Segretario tesoriere viene eletto nel seno della Giunta esecutiva.

Ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la riscossione dei contributi previsti dallo Statuto e di tutti gli altri proventi straordinari;

b) amministra i fondi del Gruppo e il Fondo di Solidarietà e Mutua Assistenza secondo le decisioni del Consiglio Direttivo e ne è responsabile congiuntamente al Presidente del Gruppo aziendale e al Collegio dei Revisori dei Conti;

c) tiene costantemente aggiornate e in ordine le scritture contabili relative alla riscossione dei contributi;

d) redige i verbali delle riunioni;

e) provvede alle convocazioni di Direttivo e Giunta su indicazione del Presidente con congruo preavviso.

Il Segretario Tesoriere esercita le sue funzioni con l'ausilio della segreteria operativa del Gruppo Agenti che a questi direttamente risponde;

Il Segretario Tesoriere sottopone le risultanze contabili dell'amministrazione dei fondi al Presidente del Gruppo Agenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti tutte le volte che ne venga da questi fatta richiesta.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È l'organo di controllo delle procedure contabili al fine di garantire la correttezza e la trasparenza della gestione amministrativa del Gruppo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno è nominato Presidente e da due membri supplenti.

La carica di revisore è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea Generale. In virtù della sua funzione, tuttavia, assume i poteri all'inizio dell'anno finanziario immediatamente successivo all'Assemblea e a deroga di quanto previsto per la durata degli organi sociali di cui all'art. 6) decade con la chiusura del secondo esercizio finanziario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità del Gruppo e del Fondo di Solidarietà, l'effettiva esistenza del saldo liquido di cassa e dei depositi bancari, la consistenza patrimoniale del Gruppo e la regolarità dei documenti giustificativi contabili.

Svolge tutte le altre funzioni, anche se non espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

Redige apposito verbale delle ispezioni contabili compiute, firmandolo e facendolo firmare al Presidente e al Segretario Tesoriere. Al verbale di cui sopra il Collegio dei Revisori dei Conti allegherà, firmandola, una copia della situazione patrimoniale ed economica del Gruppo e del Fondo di Solidarietà, controfirmata dal Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è l'organismo giudicante del Gruppo per l'osservanza della disciplina interna ed il rispetto delle regole che questo si è dato sulla base del presente Statuto, del Codice Etico del Gruppo e delle norme deontologiche professionali

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

I componenti del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea Generale fra gli associati che non rivestono altre cariche sociali, con almeno 15 anni di appartenenza continuativa al Gruppo Agenti e preferibilmente in possesso di specifica preparazione nelle scienze giuridiche.

Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e da due componenti supplenti;

In caso di assenza di un componente effettivo, subentra il membro supplente con maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo, dietro comunicazione del Presidente del Collegio.

COMPITI

- a) Vigila sull'osservanza da parte degli associati al Gruppo delle norme statutarie e del Codice Etico e di ogni altra norma attinente la disciplina associativa del Gruppo.
- b) Esamina e si pronuncia su questioni relative al comportamento deontologico e professionale e sul rispetto della disciplina del Gruppo da parte degli Associati, adottando, se del caso, i provvedimenti disciplinari di seguito specificati.
- c) Fornisce interpretazioni dello Statuto e pareri consultivi al Consiglio Direttivo, su istanza dello stesso, intervenendo autonomamente qualora riscontrasse inadempienze in relazione a comportamenti da parte degli

organi sociali, richiamando gli stessi al rispetto degli obblighi che lo Statuto pone in capo agli stessi.

d) Interviene su istanza degli iscritti al Gruppo in qualità di amichevole compositore al fine di dirimere le controversie che potessero insorgere fra di essi, adottando provvedimenti disciplinari qualora riscontrasse violazioni delle norme di cui al capoverso b) del presente punto.

e) Si pronuncia sulle controversie fra organi del Gruppo e qualora avesse esperito senza successo tutti i tentativi di conciliazione, ne dà notizia al Presidente del Gruppo.

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

I componenti del collegio devono astenersi al di fuori l'ambito del mandato a loro conferito, da esprimere giudizi o fornire notizie sia verbalmente che per iscritto, sulle circostanze relative ai fatti sottoposti a loro giudizio, improntando il proprio comportamento alla massima riservatezza. Del pari questi sono obbligati ad astenersi dal partecipare in detta sede collegiale, ogni qual volta l'oggetto del giudizio sia relativo alla agenzia dagli stessi condotta o ad un loro parente/affine.

Il Presidente del collegio, qualora ravvisi la circostanza di cui al precedente capoverso provvederà a sostituire, per la sola causa sottoposta ad esame, il componente effettivo con un supplente, provvedendo del pari alla riconsunzione del componente effettivo in mancanza di autonoma astensione da parte di questi.

Nel caso venisse lamentata da parte di un Associato o da un organo del Gruppo, una delle violazioni compiute da parte di uno dei componenti del collegio, qualora detta violazione trovasse oggettivo riscontro, questi dovrà essere immediatamente sostituito.

Nel caso quanto sopra coinvolgesse il collegio nella sua totalità, dovrà esserne informato il Presidente del Gruppo che ne riferirà al Consiglio Direttivo.

SANZIONI

Il collegio deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso a decorrere dal momento in cui il collegio è stato investito per iscritto del problema. La decisione deve essere comunicata al Presidente del Gruppo Agenti che, informato il Consiglio Direttivo, darà seguito ai provvedimenti del collegio.

Le sentenze sono inappellabili, fermo restando le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo qualora emergessero responsabilità civili e penali derivanti da comportamenti al di fuori della competenza del Collegio.

Il Collegio qualora riscontrasse violazioni di quanto previsto nello statuto e nel Codice Etico, può adottare i seguenti provvedimenti con specifica motivazione: richiamo scritto, sospensione fino ad un anno, radiazione.

Art. 15 - ASSEMBLEE REGIONALI

Sono organi di rappresentanza territoriale degli associati al Gruppo, appartenenti alla medesima area geografica regionale.

FIDUCIARIO REGIONALE

Il rappresentante della Assemblea Regionale è il Fiduciario Regionale, che con l'elezione diventa membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di presiedere alle riunioni e dare agli Associati diffusione delle deliberazioni degli organi del Gruppo ed informazione sulla attività associativa e sindacale.

Della elezione del Fiduciario e del Vice Fiduciario deve essere data entro 10 giorni comunicazione alla segreteria del Gruppo.

Viene eletto dalla Assemblea Regionale validamente costituita non meno di 20 giorni antecedenti l'apertura della Assemblea Generale.

Decade dalla carica allorquando non provveda alla convocazione del numero minimo di assemblee previsto, su istanza dei componenti della regione o su istanza del Consiglio Direttivo.

Decade inoltre per oggetto di sfiducia da parte dei componenti della regione, attraverso motivata mozione approvata almeno dalla metà più uno degli appartenenti alla Assemblea Regionale. In tal caso nel verbale dovrà essere indicata la data di convocazione della successiva assemblea regionale per l'elezione del nuovo fiduciario.

VICE FIDUCIARIO

Il Vice Fiduciario collabora coadiuva e sostituisce il Fiduciario Regionale in caso di sua assenza nelle sue funzioni ed assume nelle Assemblee Regionali la funzione di segretario verbalizzante. In caso di decadenza o di sfiducia del Fiduciario provvede agli adempimenti necessari al fine di assicurare il regolare svolgimento delle riunioni e la convocazione della assemblea entro 30 giorni per la elezione del nuovo Fiduciario.

COMPITI

Le Assemblee Regionali sono la sede istituzionale in cui gli Associati dibattono e si confrontano sui temi inerenti la propria attività di intermediari assicurativi ed attraverso cui comunicano le decisioni delle stesse e le istanze da inviare al Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti;

Possono altresì indicare in modo non vincolante fra i membri associati appartenenti alla area geografica regionale, coloro che sono stati individuati per essere proposti dall'Assemblea Generale come componenti del Consiglio Direttivo con i tempi e le modalità previste per l'elezione del Fiduciario e del Vice Fiduciario Regionale.

CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono indette almeno due volte l'anno a seguito di convocazione tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica del Fiduciario Regionale o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli Associati entro quindici giorni dalla richiesta stessa della convocazione.

Del verbale della riunione viene data comunicazione alla segreteria del Gruppo.

Le assemblee sono validamente costituite a condizione che alle stesse sia presente almeno 1/3 degli Associati.

Art. 16 – COMMISSIONI TECNICHE

Sono gli organi tecnici delegati dalla Giunta Esecutiva alla quale riferiscono.

Sono nominate dalla Giunta Esecutiva tra gli Associati, ogni qualvolta sia necessario per specifiche competenze e deleghe. La Giunta provvederà

a stabilire il responsabile ed avrà facoltà di nominare o sostituire uno o più componenti anche in corso di incarico.

Le commissioni decadranno automaticamente al termine del loro incarico o su disposizione della Giunta Esecutiva.

Hanno il compito di individuare, elaborare ed approfondire gli aspetti tecnici inerenti la costruzione dei prodotti assicurativi e di tutte le problematiche tecniche relative alle aree di interesse legate all'ambito professionale.

Il responsabile ha il compito di convocare la commissione.

La relazione dei lavori della commissione andrà inviata al referente indicato dalla Giunta al proprio interno e di concerto con lo stesso il responsabile dovrà indirizzare i lavori della commissione.

Copia della relazione dovrà essere inviata dal responsabile della commissione alla Segreteria.

Art. 17 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

È costituito da tutti i beni economici e patrimoniali che per effetto delle disposizioni del presente Statuto e di altri eventi dovessero attribuirsi al Gruppo stesso.

In caso di scioglimento del Gruppo Aziendale Agenti della Società Reale Mutua di Assicurazioni il patrimonio verrà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l'Assemblea Generale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente non potranno essere adottate per referendum.

Art. 18 - RENDICONTO ANNUALE E SITUAZIONE

Il rendiconto annuale relativo alla chiusura dell'esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura della Giunta e con le modalità previste dal presente Statuto.

Il rendiconto annuale sarà firmato - oltreché dal Presidente e dal Segretario, anche dai Revisori dei Conti che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto, non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'approvazione del rendiconto annuale potrà anche avvenire per referendum.

La situazione patrimoniale sarà sottoposta all'approvazione dei Soci in occasione di ogni Congresso.

Art. 19 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

I vari organi del Gruppo vengono convocati mediante raccomandata, posta elettronica, fax, inviate agli aventi diritto a parteciparvi almeno 10 giorni prima della adunanza; in caso di urgenza tale termine potrà ridursi a 5 giorni.

Le riunioni dei suddetti organi saranno legalmente valide in prima convocazione se saranno presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ad intervenire e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere stabilita con il medesimo avviso e potrà essere anche nella stessa data con almeno un'ora di distanza dalla prima.

La Giunta Esecutiva è considerata valida quando siano presenti almeno 5 membri.

Art. 20 - DIRITTO DI VOTO IN CASO DI RESPONSABILITÀ

Il componente di un organo statutario chiamato a rispondere personalmente dei propri comportamenti nell'esercizio della propria attività istituzionale non ha diritto al voto e non può assumere deleghe di voto nelle votazioni sulle proprie responsabilità individuali.

Art. 21 - DECADENZA DALLE CARICHE PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

I membri degli organi collegiali che non intervenissero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono senz'altro dalla carica. La decadenza sarà notificata con lettera raccomandata all'interessato.

Art. 22 - INTEGRAZIONE ORGANI COLLEGIALI IN CASO DI VACANZA DEI LORO MEMBRI

In caso di cessazione di un componente di un organo statutario per dimissioni o per decadenza in base all'art. 21 o per altro previsto dallo Statuto, questo viene automaticamente sostituito dal membro seguente in graduatoria.

Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Entro 30 giorni questi dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo per rappresentare le motivazioni della dimissione o della decadenza e richiedere a tale organo la designazione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione del Fiduciario Regionale questi viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale. Quest'ultimo resterà in carica fino alla successiva riunione della Regione, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni.

Art. 23 – VOTAZIONI

DIRITTO DI VOTO

L'esercizio del diritto di voto spetta agli agenti iscritti al Gruppo, sia in relazione alla elezione degli organi statutari che per ogni decisione relativa alla vita associativa degli stessi sottoposta.

TUTELA DELLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE

La volontà degli Associati chiamati ad esprimersi sia nel corso della Assemblea Generale che nel corso delle Assemblee Regionali deve essere informata alla massima tutela della libertà' di espressione.

Può avvenire sia in forma segreta, che in forma palese per alzata di mano o per appello nominale, tranne nel caso di elezioni nel corso dell'Assemblea Generale dei membri elettivi, dove dovrà avvenire unicamente a scrutinio segreto.

Inoltre, al di fuori delle votazioni dell'Assemblea Generale, qualora anche un solo avente diritto al voto formulasse richiesta di votazione a scrutinio segreto, il presidente della riunione dovrà far effettuare la votazione in modo tale da garantire l'anonimato di tutti i votanti.

Nelle votazioni a scrutinio segreto dovrà essere indicato in forma leggibile chiaramente il cognome del candidato. In caso di dubbio sulla attribuzione del voto per omonimia con altri iscritti al Gruppo, la preferenza verrà attribuita a coloro con il medesimo cognome che, a norma dell'art. 15, erano stati indicati nelle assemblee regionali come candidati a comporre il Consiglio Direttivo.

MODALITA' DI VOTO

In caso di elezione di organi statutari potranno essere espressi tanti voti

quanto è il numero massimo dei candidati da eleggere. Potranno essere espressi anche in misura inferiore, ma non in numero superiore. In caso di inosservanza la scheda si considera nulla e nessuna preferenza verrà conteggiata. Parimenti saranno nulle le schede nelle quali siano contenuti segni di riconoscimento od altro.

Nell'eventualità di parità nelle preferenze si intenderà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Nella eventualità di elezione di più organi nel corso della stessa riunione, ogni singola votazione dovrà essere oggetto di autonoma votazione, scheda od altra espressione di voto .

DELEGHE

È ammessa la espressione di voto tramite delega scritta conferita esclusivamente ad altro associato al Gruppo presente alla votazione. Per ogni Associato può essere ritenuta valida una sola delega.

LISTE ELETTORALI

È ammessa la presentazione di liste di candidati, nel rispetto del numero massimo previsto per la carica da votare.

VOTAZIONE TRAMITE CONSULTAZIONE REFERENDARIA

È ammessa l'espressione della volontà degli associati anche tramite le modalità previste dall'art. 24.

COMMISSIONE SCRUTATRICE

Le schede esaminate dalla commissione scrutatrice dovranno essere allegate al verbale degli esiti della votazione e trasmesse alla segreteria del Gruppo.

Devono essere conservate per 2 anni.

Sulle contestazioni è competente a pronunciarsi la commissione scrutatrice. La commissione deve essere insediata all'inizio della riunione, provvede alla distribuzione e raccolta e scrutinio delle schede di voto opportunamente siglate dalla stessa in precedenza. Dell'esito ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 24 - REFERENDUM

Il referendum può essere indetto su proposta: della Giunta Esecutiva, di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli Associati.

La votazione referendaria dovrà essere effettuata in una forma tale da garantire la chiarezza del voto e l'anonimità del votante.

L'inoltro delle schede di votazione dovrà essere effettuato entro il termine indicato nella proposta di referendum; in caso di inoltro postale farà fede la data del timbro postale.

Lo spoglio dei voti dovrà essere effettuato dal Collegio dei Probiviri che provvederà a redigere apposito verbale firmato dai suoi componenti.

La comunicazione dei risultati verrà data per iscritto dal Presidente del Collegio dei Probiviri al Presidente del Gruppo Agenti e questi ne dovrà dare notizia a tutti gli Associati.

Non può essere oggetto di referendum la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 25 - FONDO SPESE FAMILIARI AGENTE DEFUNTO

Gli appartenenti al Gruppo Agenti sono di diritto iscritti anche al «Fondo spese familiari Agente defunto»

Il presente Statuto è stato approvato il 10/05/2016 dalla Assemblea Generale riunitasi in Montecarlo ed è entrato in vigore il 12/05/2016.

